

ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990, PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE, TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI PIACENZA, DI ATTIVITA' IN AMBITO FITOSANITARIO E DIFESA DELLE PRODUZIONI

TRA

Regione Emilia-Romagna (di seguito Regione), codice fiscale 80062590379, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, rappresentata da **Stefano Boncompagni**, in qualità di Responsabile del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, domiciliato per le sue funzioni presso il Settore stesso, in Via da Formigine n. 3 – Bologna e che interviene nel presente atto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 20/04/2026

E

Consorzio Fitosanitario Provinciale di **Piacenza** (di seguito Consorzio), codice fiscale 00289930331, con sede in Piacenza, Via Cristoforo Colombo, 35, rappresentato da **Matteo Cattivelli**, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente;

si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Con il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Regione e il Consorzio disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività in ambito fitosanitario e difesa delle produzioni, sussistendone tutti i presupposti atti a esprimerne.

Tale collaborazione non si configura quale prestazione da rendere nell'esercizio di attività commerciale, ha il fine di garantire l'adempimento di una complessiva funzione pubblica su cui intervengono la Regione e il Consorzio, risponde unicamente a esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico comune, non prevede alcuna attività che possa porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, si caratterizza per la proprietà condivisa dei risultati, per l'effettiva condivisione di compiti e responsabilità e per il contributo di entrambi gli Enti alle attività, anche attraverso l'impiego di risorse umane, strutture e strumenti propri.

Inoltre, le risorse finanziarie messe a disposizione dalle Parti non costituiscono il corrispettivo di un rapporto sinallagmatico tra le stesse, in quanto sono destinate a implementare la dotazione finanziaria complessiva posta alla base dell'accordo e necessaria alla realizzazione delle attività indicate dalle Parti stesse nell'accordo, al pari delle risorse strumentali e umane.

Formano oggetto di collaborazione, come da verbale acquisito al Prot. 16.04.2026.0384301.U, le seguenti attività:

- a) rilascio di certificati fitosanitari,
- b) controlli,
- c) attività di sorveglianza,
- d) coordinamento ed elaborazione dei Bollettini di Produzione Integrata e Biologica,
- e) attività di sperimentazione,

da realizzarsi **entro il 31/12/2026**.

Il Consorzio svolgerà le attività di cui sopra per il territorio di competenza e sotto le direttive e la vigilanza tecnica del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni.

In considerazione delle caratteristiche delle attività, il Consorzio potrà avvalersi, in via subordinata rispetto alle attività proprie e nei limiti della propria regolamentazione interna, della collaborazione di strutture specializzate o di tecnici esterni necessari per meglio adempiere alle attività definite.

ART. 2 – CERTIFICATI FITOSANITARI, CONTROLLI, ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E BOLLETTINI DI PRODUZIONE INTEGRATA E BIOLOGICA

La Regione e il Consorzio collaborano nello svolgimento:

- 1) delle attività di rilascio di certificati fitosanitari per l'esportazione, la riesportazione e la pre-esportazione di vegetali e prodotti vegetali, nonché dei nulla-osta per l'importazione di sementi da Paesi terzi;
- 2) di controlli nelle aziende iscritte al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) e nelle aziende autorizzate alla produzione vivaistica e alle coltivazioni da seme nonché su operatori professionali non censiti che svolgono attività saltuaria o in via di iscrizione al RUOP;
- 3) di attività di sorveglianza fitosanitaria per accertare la presenza o l'assenza di organismi nocivi per le piante;
- 4) del coordinamento ed elaborazione dei Bollettini di Produzione Integrata e Biologica.

I dettagli delle singole attività sono specificati nel verbale, Prot. 16.04.2026.0384301.U.

In relazione alle attività di cui al numero 2), la Regione individua, attraverso il Piano regionale dei controlli, le tipologie di operatori soggetti a controlli, le modalità e le procedure dei controlli ufficiali, mentre il Consorzio effettua i controlli presso gli operatori collocati nel territorio di competenza, esegue gli eventuali campionamenti e provvede a redigere i verbali di controllo, attraverso il software dedicato (FitoSER), reso disponibile dalla Regione al personale del Consorzio attraverso dispositivi mobili.

Il Consorzio si impegna a controllare almeno una volta/anno tutti gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante presenti nel territorio di competenza.

Le attività di cui al numero 3) comprendono ispezioni visive, prelievo di campioni e trappolaggio, possono interessare uno qualunque dei siti di ispezione situati nel territorio di competenza e avere ad oggetto, ciascuna, uno o più organismi nocivi per le piante.

La Regione e il Consorzio concordano la programmazione delle attività di sorveglianza, sulla base del Piano Nazionale di Indagine e sulla base delle emergenze fitosanitarie in atto nel territorio di competenza, dettagliando gli organismi nocivi che saranno oggetto di attività, il numero di attività, i siti di ispezione, i periodi nei quali le attività dovranno essere svolte, riservandosi di aggiornarlo per effetto di mutate condizioni di emergenza fitosanitaria e/o aggiornamenti normativi.

Il Consorzio si impegna a registrare le attività di sorveglianza eseguite nel software dedicato (FitoSER), reso disponibile dalla Regione al personale del Consorzio attraverso dispositivi mobili, e a trasmettere, con cadenza trimestrale, il "modulo missioni consorzi" recante il monte ore dedicato alle attività di sorveglianza, secondo lo schema fornito dal Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni.

Le attività di cui al numero 4) costituiscono adempimento regionale alle previsioni del PAN e al contempo perseguimento della mission del Consorzio collegata alla promozione dell'agricoltura sostenibile.

Con riferimento a tutte le attività oggetto del presente articolo, il Consorzio si impegna a trasmettere al Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, **entro il 31/01/2027**, una relazione tecnico-economica, redatta secondo lo schema fornito dal Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, contenente il riepilogo delle attività eseguite entro il 31/12/2026 e il riepilogo dell'intero ammontare degli oneri sostenuti, con l'indicazione dell'importo richiesto a titolo di compartecipazione finanziaria e degli oneri rimanenti a carico del Consorzio.

ART. 3 –ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE

La Regione e il Consorzio convengono di disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle seguenti attività di sperimentazione:

1. Progetto sperimentale Eriofide rugginoso del pomodoro
2. Attuazione Piano di Azione Regionale Flavescenza Dorata
3. Indagine per valutare l'efficacia dell'utilizzo di droni per la difesa fitosanitaria del pomodoro da industria.

Obiettivo e descrizione delle singole attività sono dettagliati nel verbale Prot. 16.04.2026.0384301.U.

Il Consorzio si impegna a tenere in atti e a mettere a disposizione della Regione, su richiesta, una relazione tecnico-scientifica sui risultati delle attività di sperimentazione.

Il Consorzio si impegna a trasmettere al Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, **entro il 31/01/2027**, una relazione tecnico-economica, redatta secondo lo schema fornito dal Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, contenente il riepilogo delle attività eseguite entro il 31/12/2026 e il riepilogo dell'intero ammontare degli oneri sostenuti, con l'indicazione dell'importo richiesto a titolo di compartecipazione finanziaria e degli oneri rimanenti a carico del Consorzio.

ART. 4 – ONERI FINANZIARI E LIQUIDAZIONE

In ragione della natura collaborativa del rapporto, entrambe le Parti, ciascuna in rapporto alle sue capacità e al ruolo svolto all'interno della collaborazione, mettono a disposizione risorse umane, strutture e strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Nell'ottica di riequilibrare le posizioni economiche delle Parti, la Regione si impegna a riconoscere in favore del Consorzio, a titolo di compartecipazione finanziaria a copertura di una parte degli oneri effettivamente sostenuti, fino a un massimo di **€ 74.881,60**, secondo le somme di seguito indicate, determinate nell'analisi economica contenuta nel verbale Prot. 16.04.2026.0384301.U:

- per le attività di rilascio di certificati fitosanitari, controlli e attività di sorveglianza di cui all'articolo 2, fino a un massimo di **€ 25.581,60**, rimanendo a carico del Consorzio oneri pari a € 2.718,40;
- per il coordinamento ed elaborazione dei Bollettini di Produzione Integrata di cui all'articolo 2, fino a un massimo di **€ 20.000,00**, rimanendo a carico del Consorzio oneri pari a € 1.000,00;
- per le attività di sperimentazione di cui all'articolo 3, fino a un massimo di **€ 29.300,00**, rimanendo a carico del Consorzio oneri pari a € 8.500,00.

La Regione si impegna a liquidare al Consorzio le somme su indicate entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione tecnico-economica, necessari per verificare la congruità dell'attività svolta con quanto previsto nell'Accordo.

ART. 5 – DURATA

L'Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione - cui si provvede, a pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - e fino al 31/12/2026, data entro cui dovranno concludersi le attività.

ART. 6 - UTILIZZO DEI RISULTATI

La Regione e il Consorzio potranno utilizzare i risultati delle attività dedotte nell'Accordo nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali e concorderanno le modalità per una loro eventuale diffusione esterna.

ART. 7 – DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

In esecuzione dell'Accordo di collaborazione, il Consorzio effettua il trattamento di dati personali di titolarità della Regione Emilia-Romagna, necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo medesimo.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'Accordo allegato, costituente parte integrante e sostanziale del citat Accordo di collaborazione, allo scopo di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 679/2016 (di seguito, anche "GDPR") e a ogni altra normativa nazionale e regionale compatibile con la disciplina europea.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento europeo menzionato, il Consorzio Fitosanitario sopra indicato è designato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali e di conseguenza si obbliga a dare esecuzione all'accordo di collaborazione suindicata conformemente anche a quanto previsto dall'Accordo allegato.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni, riportate nell'Accordo allegato, nonché delle prescrizioni contenute nella normativa europea, nazionale e regionale, in quanto compatibili, non producono il sorgere del diritto, in capo al Responsabile del trattamento, al rimborso di eventuali spese dipendenti dalla necessità di conformarsi alla normativa predetta.

ART. 8 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste nell'accordo, si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del Codice Civile.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione dell'Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ART. 10 – IMPOSTA DI BOLLO

L'Accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A (Tariffa) – Parte prima (Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine) del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo sarà assolta dal Consorzio.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA	CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI PARMA
RESPONSABILE DEL SETTORE FITOSANITARIO E DIFESA DELLE PRODUZIONI	IL PRESIDENTE

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Dichiarazione assolvimento imposta di bollo Prot__29_04_2026_0445507_E

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante dell'accordo di collaborazione siglato tra la Giunta della Regione Emilia-Romagna e il Consorzio Fitosanitario di Piacenza, designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR (Regolamento Ue 2016/679).

Le Parti convengono quanto segue:

1. TRATTAMENTO DEI DATI NEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1.1 Il Consorzio Fitosanitario di Piacenza, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

1.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto dell'accordo di collaborazione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

1.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

1.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

1.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

1.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Consorzio si obbliga ad adottare:

1.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

1.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

1.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente;

1.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

1.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

1.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

1.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. LE MISURE DI SICUREZZA

2.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

2.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

2.4 Il Responsabile del trattamento adotta le misure di sicurezza di cui all'Appendice "Security" allegata al presente accordo. In ragione della riservatezza delle evidenze di analisi di conformità alle misure di cui alla suddetta Appendice, il Consorzio condivide con l'Ente tali informazioni solo in caso di violazione o data breach. Si sottolinea che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del presente accordo, e dei suoi allegati, equivale ad attestazione della conformità del Responsabile, e della soluzione informatica prodotta/sviluppata, alle misure indicate nell'appendice "Security".

2.5 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione all'accordo di collaborazione in aderenza alle policy dell'Ente in materia di privacy e sicurezza informatica, tra le quali:

- Determinazione n. 6928/2009 "Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Ente per l'attività lavorativa con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni, da applicare nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna", nel caso in cui il Responsabile del trattamento -o suoi sottoposti- operi all'interno della rete regionale;
- Determinazione n. 4137/2014 "Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna", in caso di sviluppo di soluzioni informatiche,

ed eventuali successivi aggiornamenti delle medesime policy.

Le stesse sono consegnate a seguito della firma del presente accordo.

3. ANALISI DEI RISCHI, PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT

3.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Consorzio, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

3.2 Il Consorzio dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed

organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

3.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

3.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione all'accordo di collaborazione in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

4. SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE I TRATTAMENTI - DESIGNAZIONE

4.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

4.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

4.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nell'accordo di collaborazione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Consorzio è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

5. SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

5.1 Nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo di collaborazione, il Consorzio è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

5.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Consorzio dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

5.3 In tutti i casi, il Consorzio si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Consorzio abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL'AREA ECONOMICA EUROPEA

6.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

7. CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1 Il Consorzio provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente accordo di collaborazione al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

7.2 Alla cessazione dell'accordo di collaborazione e, conseguentemente del presente Accordo, per

qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione dell'Ente, essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà dell'Ente.

8. AUDIT

8.1 Il Consorzio si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente.

8.2 Il Consorzio consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi SubResponsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Consorzio, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

8.3 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

8.4 Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 5 (con esclusione della lett. e) l'Ente può risolvere l'accordo di collaborazione.

8.5 Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni gravi, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 4 lett. a), l'Ente può chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

8.6 Il rifiuto del Consorzio di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione dell'Accordo di collaborazione.

9. INDAGINI DELL'AUTORITÀ E RECLAMI

9.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Consorzio o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi:

- a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine
- b) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Consorzio fornisce, in esecuzione dell'accordo di collaborazione e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

10. VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI NOTIFICA

10.1 Il Consorzio, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi;

10.2 Il Consorzio deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Consorzio non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

11. RESPONSABILITA' E MANLEVE

11.1 Il Consorzio tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Consorzio delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

11.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Consorzio:

- 11.2.1** avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;
- 11.2.2** non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;
- 11.2.3** non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- 11.2.4** fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

INFORMATIVA

per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

Responsabili del trattamento

L'Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno della Amministrazione regionale, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

Stipulazione di un accordo di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 per lo svolgimento di attività d'interesse comune.

Destinatari dei dati personali

I dati personali non sono oggetto di comunicazione e diffusione.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo, sovvenzione o beneficio economico.